

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Decreto proroghe, molte le novità per gli enti locali negli emendamenti approvati – Ulteriori proroghe in materia di personale e di gestione associata – Decreto-legge 216/2011 in corso di conversione	2
Il DURC non è autocertificabile. Lo ribadisce il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con una nota del 16 gennaio	3
Disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio (decreto legislativo del 27 novembre 2007, n. 231) – Circolare n. 2/2012 della Ragioneria Generale dello Stato contenente istruzioni operative	4
E' confermato l'obbligo di riduzione del 10% dell'indennità di funzione degli amministratori locali e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali – Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, delibera 12 gennaio 2012, n.1	5
Patrimonio PA a valori di mercato: Immobili, Partecipazioni e Concessioni le scadenze del 2012	6
Anche le Pubbliche Amministrazioni, ad esclusione delle sole amministrazioni statali, sono obbligate al pagamento della Tassa di Concessione Governativa per la telefonia mobile. Agenzia delle Entrate, risoluzione n.9/E del 18 gennaio 2012	6
Il nuovo Decreto sull'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni – Novità per le Regioni e gli Enti Locali	7
Agenzia delle Entrate: on line la modulistica IVA – CUD – 730 - 770	8

Decreto proroghe, molte le novità per gli enti locali negli emendamenti approvati – Ulteriori proroghe in materia di personale e di gestione associata – Decreto-legge 216/2011 in corso di conversione

Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera dei deputati hanno approvato, con alcune modifiche, il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 216 del 2011 che proroga alcuni termini previsti da disposizioni legislative.

Le proroghe riguardano numerose disposizioni di legge, tra cui segnaliamo le seguenti di interesse per gli Enti Locali :

- assunzioni nella pubblica amministrazione (art. 1)
- emanazione del decreto ministeriale per la regolamentazione dei servizi di trasporto taxi e noleggio con conducente (art. 11, co. 4)
- subentro dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali ad Anas S.p.A. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere (art. 11, co. 5 e 6)
- soppressione delle Autorità di ambito territoriale - ATO (art. 13, co. 2)
- soppressione dei contributi all'Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, già abolita (art. 15, co. 5)
- emanazione di provvedimenti attuativi in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali e dagli enti del servizio sanitario nazionale (art. 19)
- termini entro i quali i comuni tra i 1.000 e i 5.000 abitanti devono adempiere all'obbligo dell'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali (art. 29, co. 11)
- blocco al 31 dicembre 2012 degli sfratti per le categorie disagiate (art. 29, co. 16)

Numerose le novità introdotte a seguito dell'approvazione il 20 gennaio 2012 da parte delle Commissioni affari costituzionali e Bilancio del decreto-legge cui sono state apportate numerose modifiche, tra le quali:

- interventi al regime delle pensioni, tra cui quelle dei lavoratori precoci e dei c.d. "esodati"
- proroga ed estensione delle agevolazioni sul rientro dei lavoratori in Italia
- impegno a prorogare l'accordo per la sospensione dei debiti delle PMI
- sanatoria delle violazioni in materia di affissioni di manifesti elettorali
- anticipo del termine entro il quale i medici possono esercitare la facoltà di utilizzazione del proprio studio professionale per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria
- ulteriore proroga per l'entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)
- proroga dei termini degli adempimenti tributari e contributivi per i soggetti interessati dagli eccezionali eventi atmosferici di Livorno e Messina

Tra le ulteriori proroghe approvate in sede di commissione si segnalano, per quanto di interesse degli Enti Locali, le seguenti:

PERSONALE:

Tempo determinato: Si prevede lo slittamento di un anno delle limitazioni di spesa per il personale a tempo determinato. Il vincolo del 50% della spesa sostenuta del 2009 per assunzioni a tempo determinato, sarà operativo solo a partire dal 2013.

Stagionali: Nei comuni turistici, nei mesi di maggiore presenza turistica, sarà possibile assumere fino al 2013 personale a tempo determinato per le funzioni di polizia locale.

GESTIONI ASSOCIATE:

Nel 2011 scadeva il termine per avviare la gestione associata delle funzioni fondamentali degli enti che avrebbero dovuto obbligatoriamente associarsi come previsto dall' art. 16 del decreto 13 agosto 2011, n. 138.

Il decreto proroghe, nella versione iniziale, prevedeva già uno slittamento di 180 giorni dei termini scadenti il 31/12/2011. Con gli ultimi emendamenti approvati si prevede lo spostamento dei termini a fine settembre 2012 per tutti gli Enti interessati e dunque sia i comuni con meno di 5.000 abitanti ma anche quelli che ne hanno meno di 1.000.

SISTRI:

Ulteriore proroga, da febbraio 2012 a giugno 2012 del termine per l'entrata in vigore del sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Dopo il passaggio in Commissione dal 10 al 20 gennaio, il provvedimento passa ora all'esame dell'Assemblea.

Il DURC non è autocertificabile. Lo ribadisce il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con una nota del 16 gennaio

L'art. 15 comma 3 della L. 183/2011, ha introdotto, dal 1° gennaio 2012, nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive al fine della completa "decertificazione" nei rapporti fra P.A. e Cittadini.

La norma prevede una nuova formulazione dell'art. 44-bis del DPR n. 445/2000, secondo cui le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate dalla Pubblica Amministrazione procedente, nel rispetto della normativa di settore.

Ciò nonostante il Ministero del Lavoro, con la nota prot. n. 619 del 16 gennaio, ha precisato che le modifiche normative sopra dette non hanno determinato l'autocertificabilità del DURC.

Il Ministero del Lavoro dunque ribadisce l'orientamento secondo il quale il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) non è soggetto ad autocertificazione, in quanto lo stesso non consiste nella mera certificazione dell'effettuazione di una somma a titolo di contribuzione ma una attestazione degli Istituti previdenziali circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali

Secondo il Ministero l'art. 44-bis stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC.

In chiusura inoltre la nota ministeriale, lascia intendere la possibilità di acquisire un DURC (e non un'autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni.

Il testo integrale della nota è reperibile su :

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120119_Nota_DURC_16012012.htm

<p>Disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio (decreto legislativo del 27 novembre 2007, n. 231) – Circolare n. 2/2012 della Ragioneria Generale dello Stato contenente istruzioni operative</p>

Con la circolare n. 2/2012 del 16 gennaio 2012 vengono diramate istruzioni operative concernenti l'attività sanzionatoria da porre in essere da parte delle Ragionerie Territoriali in relazione alla violazione degli obblighi antiriciclaggio

In premessa la circolare ricostruisce il quadro normativo ricordando che l'art. 12 del decreto legge 201/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, vieta "il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro".

Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.. Pertanto, i prelievi/versamenti di contante sopra soglia sul proprio conto corrente, o libretto postale nominativo, o effettuati anche con carta di credito, non costituiscono automaticamente violazione dell'art. 49 citato (v. circolare MEF del 4/11/2011).

L'importo di 1.000 euro è riferito alla somma complessiva del trasferimento. Pertanto, è vietato anche suddividere "artificialmente" un unico importo di 1.000 euro, o superiore, in più pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite previsto, ma relativi alla medesima transazione economica. Il limite dei 1.000 euro costituisce soglia per infrazione, sanzionabile a partire dal 1° febbraio 2012.

Dal 1° settembre 2011 era entrato in vigore un nuovo limite di 2.500 euro, che sostituiva il precedente limite di 5.000 euro, effettivo dal 16 giugno 2010; fino a quest'ultima data il limite era pari o superiore a 12.500 euro.

In presenza del nuovo quadro normativo sopra delineato, si ricordano alcune preesistenti disposizioni da ritenersi ancora valide :

- 1) Il limite di 1.000 euro si applica al singolo assegno bancario e/o postale. Pertanto, assegni diversi, utilizzati per la medesima transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento;
- 2) Gli assegni bancari e postali, per importi pari o superiori a 1.000 euro, devono contenere l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- 3) Gli assegni emessi all'ordine del traente (c.d. assegni "a me medesimo") non possono essere girati da terzi, indipendentemente dall'importo indicato nel titolo. L'unico utilizzo possibile è la "girata" per l'incasso al medesimo nome del traente/beneficiario.
- 4) Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
- 5) Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.
- 6) Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, sono estinti dal portatore ovvero, entro il 31 marzo 2012, il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo.
- 7) Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione.
- 8) In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento.

Il testo integrale della circolare è reperibile su: <http://www.rgs.mef.gov.it>

E' confermato l'obbligo di riduzione del 10% dell'indennità di funzione degli amministratori locali e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali – Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, delibera 12 gennaio 2012, n.1

Secondo la Corte dei Conti Sezioni Riunite, la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 legge n. 266/2005, che prevedeva che l'indennità di funzione degli amministratori locali e i gettoni di presenza dei consiglieri comunali dovevano essere ridotti del 10 % rispetto a quanto percepito al 30 settembre 2005 è disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riesperandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006.

Inoltre essendo il d.l. n. 78 finalizzato al contenimento della spesa pubblica, di tale vigenza dovrà tenersi conto all'atto della rideterminazione degli importi tabellari dei compensi relativi, nel senso che

quanto spettante ai singoli amministratori non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito.

Patrimonio PA a valori di mercato: Immobili, Partecipazioni e Concessioni le scadenze del 2012

A seguito dell'avvio, nel febbraio 2010, delle attività di rilevazione delle consistenze degli attivi delle Amministrazioni pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato, il Dipartimento del Tesoro rende note le scadenze per gli adempimenti previsti nel 2012:

Per l'invio dei dati dei beni immobili e delle concessioni riferiti al 31 dicembre 2011 la scadenza (ai sensi del DL n. 216 del 29 dicembre 2011) è stata prorogata al 31 luglio 2012.

Per le partecipazioni le scadenze del 2012 sono invece:

- entro il 31 gennaio 2012, invio delle quote di partecipazioni detenute al 31 dicembre 2009.
- febbraio - aprile 2012, invio delle quote di partecipazioni detenute al 31 dicembre 2010;
- maggio - luglio 2012, invio delle quote di partecipazioni detenute al 31 dicembre 2011.

Manuali e FAQ aggiornati per la compilazione delle schede sono disponibili accedendo all'area riservata del Portale Tesoro nelle pagine di benvenuto dei singoli moduli.

Il Dipartimento rende noto che gli Utenti registratisi prima del 7 novembre 2011 a *Patrimonio della PA a valori di mercato* sono stati automaticamente migrati sulla nuova piattaforma e hanno ricevuto al proprio indirizzo di posta elettronica le nuove credenziali (nome Utente e password) per effettuare il primo accesso al Portale Tesoro, mentre chi non è ancora registrato può farlo accedendo alla sezione "*Nuova registrazione*".

Ulteriori informazioni e chiarimenti sono disponibili nelle FAQ e nel Manuale della sezione Supporto all'utente su: <https://portaletesoro.mef.gov.it>

Anche le Pubbliche Amministrazioni, ad esclusione delle sole amministrazioni statali, sono obbligate al pagamento della Tassa di Concessione Governativa per la telefonia mobile. Agenzia delle Entrate, risoluzione n.9/E del 18 gennaio 2012

Contrariamente a quanto sostenuto da diverse Commissioni Tributarie Regionali (in particolare del Veneto), che avevano esentato gli Enti Locali dal pagamento della tassa di concessione governativa per la telefonia mobile, l'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.9/E del 18 gennaio, conferma l'obbligo del pagamento anche da parte delle Pubbliche amministrazioni, escluse quelle statali.

A parere delle Commissioni Tributarie infatti l'abrogazione dell'articolo 318 del DPR n. 156 del 1973, che disciplina la "licenza di esercizio", porterebbe a ritenere che sia venuto meno il presupposto oggettivo per l'applicazione della tassa sulle concessioni governative, individuato dall'articolo 21 della tariffa allegata al DPR n. 641 del 1972 nella 'licenza'.

Di parere opposto l'Agenzia che ritiene che nonostante l'avvenuta abrogazione del citato articolo 318, non risulta modificato il presupposto di applicazione della tassa di concessione governativa sui servizi radiomobili, infatti, il contratto di abbonamento rilasciato dal gestore telefonico è il titolo giuridico che consente all'utente di utilizzare il sistema di telefonia mobile e sostituisce a tutti gli effetti la c. d. "licenza di stazione radio".

Ne discende l'obbligo del pagamento della tassa ma solo per le Amministrazioni non statali in quanto la qualificazione di Ente Locale non esclude dall'obbligo del pagamento della tassa non essendo il Comune ricompreso tra i soggetti esenti individuati dall'articolo 13-bis del DPR n. 641 del 1972.

Al Contrario lo Stato in quanto titolare di ogni diritto o facoltà non ha bisogno di rimuovere limiti per il libero esercizio degli stessi, mentre gli altri soggetti per l'esercizio di determinate attività necessitano di apposite autorizzazioni (licenze).

Il nuovo Decreto sull'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni – Novità per le Regioni e gli Enti Locali

E' stato firmato, ed è in attesa di pubblicazione in G.U., il nuovo DPCM sull'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni che introduce novità anche per nonché le regioni e agli enti locali.

In base alle modifiche apportate, il DPCM 3 agosto 2011 sarà applicato anche agli Organi Costituzionali (ad esclusione, come espressamente previsto dall'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 98/2011, delle auto in dotazione al Capo dello Stato, ai Presidenti del Senato e della Camera, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale e le auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza), nonché alle regioni e agli enti locali.

Il mezzo pubblico dovrà essere utilizzato tutte le volte che ciò determinerà risparmi per la P.A. indipendentemente dalla valutazione della sua efficacia.

Infine, l'acquisto o la presa in possesso delle autovetture di servizio dovranno essere comunicati immediatamente al Dipartimento della funzione pubblica, e non più nei successivi 30 giorni, in modo che non sfuggano al monitoraggio gli utilizzi di durata inferiore al mese.

Intanto alla luce delle rilevazioni in corso, le auto al momento censite sono circa 50.000. A tale proposito il Dipartimento della Funzione Pubblica ricorda che il termine entro il quale tutte le amministrazioni, centrali e locali, sono tenute a fornire i dati è scaduto il 20 Gennaio.

Conseguentemente dopo tale data scatteranno le verifiche da parte dell'ispettorato della funzione pubblica per accertare se le amministrazioni non rispondenti erano in possesso di autovetture e quindi risultanti in violazione dell'obbligo previsto dal DPCM 3/8/2011.

Il Dipartimento per la Funzione Pubblica ricorda inoltre che estenderà i propri controlli sulle modalità, limiti e legittimità di utilizzo delle autovetture pubbliche accertando che le misure di taglio di spesa previste nel DPCM del 3 Agosto e nei d.l. 98/2011 e 78/2010 siano realmente attuate.

Agenzia delle Entrate: on line la modulistica IVA – CUD – 730 - 770

L'agenzia delle Entrate rende noto che sono disponibili on line sul sito istituzione i provvedimenti di approvazione, la relativa modulistica e le istruzioni per:

- Dichiarazioni Iva 2012 (Iva base, Iva, Iva 26 Lp, Iva 74-bis): modelli e istruzioni (versione definitiva)
- Cud 2012: modello e istruzioni (provvedimento di approvazione)
- 730/2012: modello, istruzioni bolla di consegna e busta (provvedimento di approvazione)
- 770/2012 Semplificato e Ordinario: modelli e istruzioni (provvedimenti di approvazione)

<http://www.agenziaentrate.gov.it>

Bergamo, 23 gennaio 2012

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord